

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **70** del **17 Dicembre 2015**

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: VARIANTE AL PRG N° 33: ADEGUAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 4, DELLA L.R. 15/2013, RELATIVAMENTE ALLE DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PREVISTE DALLA DAL 279/2010 E AI SENSI DELL'ART. 18BIS DELLA L.R. 20/2000, RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 994/2014. RETTIFICA E INTEGRAZIONE ALLE DEL. DI C.C. N. 5 DEL 04.02.2014 E N. 30 DEL 07.04.2014. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL PIANO CITTA' DELLE COLONIE. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE

Il giorno **17 Dicembre 2015** alle ore **20:25** presso la Residenza Municipale, nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla legge, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti all'inizio della seduta n. **13** Consiglieri.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Sono intervenuti alla presente seduta i seguenti Assessori: **GIAMBI NATALINO, FABBRI ROSSELLA, ARMUZZI GABRIELE, GRANDU GIOVANNI.**

Vengono nominati Scrutatori i signori: **FIUMI MICHELE, CENCI ANTONINA, PETRUCCI DANIELA PAOLA.**

Per il presente argomento la seduta è **Pubblica** e sono presenti i seguenti Consiglieri:

N.	CONSIGLIERE	PRES	N.	CONSIGLIERE	PRES
01	COFFARI LUCA	PRES.	12	MARCONI ALESSANDRO	PRES.
02	AMADUCCI ROBERTO	PRES.	13	DOMENICONI MONIA	ASS.
03	ZAVATTA CESARE	PRES.	14	SAVELLI PAOLO	ASS.
04	PAPA MARIA PIA	PRES.	15	PETRUCCI DANIELA PAOLA	ASS.
05	BALSAMO FRANCESCO	PRES.	16	MEROLA ADRIANO	ASS.
06	TURCI ELISA	PRES.	17	FIUMI MICHELE	PRES.
07	DELORENZI ENRICO	PRES.	18		
08	MARCHETTI GIANNI	PRES.	19		
09	PAVIRANI MAURIZIO	PRES.	20		
10	CENCI ANTONINA	PRES.	21		
11	BOSI GIANNI	PRES.			

Risultano assenti N° 4 Consiglieri.

Assume la Presidenza **AMADUCCI ROBERTO** .

Partecipa il Segretario Generale **PISACANE ALFONSO**.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 espressi in calce;

Vista:

- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 465 in data 09.05.1997 con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Cervia;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1146 in data 22.12.1999 con la quale è stata approvata la Variante Specifica per il Centro Storico del Comune di Cervia;

Premesso che:

- l'art. 16 della L.R. 20/2000 e s.m.i. prevede che la Regione adotti atti di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica, e che tali atti, assunti con delibera del Consiglio Regionale su proposta della Giunta e pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione, trovano diretta applicazione, salvo diversa previsione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione;
- in particolare, la disposizione di cui al comma 2, lettera c), dello stesso articolo 16 della L.R. 20/2000, secondo la quale la Regione, con gli atti di coordinamento tecnico, *"stabilisce l'insieme organico delle nozioni, definizioni, modalità di calcolo e di verifica concernenti gli indici, i parametri e le modalità d'uso e di intervento, allo scopo di definire un lessico comune utilizzato nell'intero territorio regionale, che comunque garantisca l'autonomia nelle scelte di pianificazione"*,
- in data 30.07.2013 è stata approvata da parte della Regione Emilia Romagna, la Legge Regionale n° 15 *"Semplificazione della Disciplina Edilizia"* (L.R.15/2013), che parzialmente abroga e sostituisce la precedente L.R. n.31 del 25 novembre 2002 *"Disciplina dell'attività edilizia"*, e contiene gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione in edilizia di cui all'art. 30 del D.L. 21.06.2013 n. 69 *"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, cd decreto del Fare"* (convertito dalla L. n. 98 del 21.06.2013);
- l'art. 12 della L.R.15/2013, al fine di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanistico-edilizia nei comuni del territorio regionale, vi è la previsione che gli atti di coordinamento tecnico, predisposti e approvati dalla Giunta regionale in raccordo con il Consiglio delle Autonomie Locali, debbano essere recepiti a livello locale entro termini tassativi, decorsi i quali la regolamentazione di cui agli atti di coordinamento tecnico trova diretta applicazione prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti;
- la predetta standardizzazione garantisce semplificazione dei metodi di disciplina ed abilitazione degli interventi edilizi nel territorio regionale, pur nella salvaguardia dell'autonomia comunale in ordine alle politiche di tutela e sviluppo del territorio, la riduzione degli oneri di intermediazione degli adempimenti formali a carico dei privati cittadini, maggior possibilità di comprensione e valutazione delle regolamentazioni comunali sull'uso del territorio, maggior efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione e trasformazione del territorio e maggior certezza giuridica in ordine alle condizioni per l'esercizio dell'attività edilizia;
- l'obiettivo primario sopraindicato, come specificato nella medesima DAL n. 279/2010, deve essere necessariamente perseguito senza incidere sulla determinazione delle politiche di tutela e di uso del territorio e sugli inerenti ambiti di autonomia comunale;
- l'art. 57, comma 4, della L.R. 15/2013 ha sancito l'obbligo a carico dei Comuni del recepimento, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della medesima legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia di cui all'Allegato A della DAL n. 279 del 2010;

- in particolare l'art. 52 comma 3 della L.R. n. 28 del 20.12.2013 modifica l'art. 12 della sopracitata L.R. 15/2013 stabilendo, alla comma 2, che: *“Entro 180 giorni dall'approvazione i contenuti degli atti di cui al comma 1 sono recepiti da ciascun comune con deliberazione del Consiglio e contestuale modifica o abrogazione delle previsioni regolamentari e amministrative con essi incompatibili. Decorso inutilmente tale termine trova applicazione il comma 3bis dell'art. 16 della L.R. 20/2000, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio”*;
- con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 04.02.2010 (DAL n. 279/2010) la Regione Emilia Romagna aveva già approvato un atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c) della L.R. 20/2000, al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività di pianificazione territoriale ed urbanistica su tutto il territorio regionale;

Vista la nota prot. 9885/2014 del 15/01/2014 dell'Assessorato Programmazione Territoriale, Urbanistica, Reti di Infrastrutture materiali e immateriali, Mobilità, Logistica e Trasporti della regione Emilia Romagna avente ad oggetto *“Operatività dal 28 gennaio 2014 delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, di cui all'Allegato A della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 febbraio 2010 n. 279”*;

Dato atto che:

- dal 28.01.2014 comunque in tutto il territorio regionale valgono le definizioni stabilite dalla DAL n. 279/2010;

Evidenziato che:

- l'art. 18 bis L.R. 20/2000, introdotto dall'art. 50 L.R. 15/2013, stabilisce, al comma 1, che: *“Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ... dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite:*
 - a) dalle leggi statali e regionali,*
 - b) dai regolamenti,*
 - c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico,*
 - d) dalle norme tecniche,*
 - e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata,*
 - f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia;**e al comma 2 che: Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione”*;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 994 del 07.07.2014 la Regionale Emilia Romagna ha approvato *“l'Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18bis, comma 4 della L.R. 20/2000) e modifiche dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)”* e che tale atto contiene l'individuazione delle disposizioni che trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale e pertanto non devono essere riprodotte negli elaborati normativi;
- in tale atto di coordinamento sono specificatamente forniti chiarimenti anche in merito alle modalità attuative di recepimento negli strumenti di pianificazione del principio di non duplicazione della disciplina sovraordinata: per conformarsi a tale atto gli enti locali

possono adeguare compiutamente i loro piani attraverso il ricorso alle ordinarie procedure di variante previste dalla L.R. 20/2000 oppure entro il termine perentorio di 180 giorni dall'approvazione dell'atto, possono attivare la speciale modalità stabilita dall'art 12 comma 2 della L.R. 15/2013;

Atteso che il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*" è stato oggetto di diverse modifiche negli ultimi anni, non ultime, quelle apportate dal D.L. 19.09.2014 n. 133 "*Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, cd Decreto Sblocca Italia*" (convertito dalla L. n. 164 del 11.09.2014);

Ritenuto:

- necessario provvedere all'adeguamento delle NTA del PRG vigente, nonché delle NTA della Variante Specifica Centro Storico e delle NTA del Piano Città delle Colonie, agli indirizzi della Regione Emilia Romagna, dettati dalla DAL 279/2010 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 994/2014;
- opportuno procedere con l'iter ordinario delle Varianti previsto dalla L.R. 20/2000, in considerazione del fatto, che tale modalità, diversamente da quella speciale introdotta dall'art. 12 comma 2 della L.R. 15/2013 (che era utilizzabile solo entro i termini tassativi, già trascorsi, fissati dalle norme), consente a tecnici e progettisti di avere un periodo di salvaguardia, nel quale sperimentare le nuove disposizioni, che inevitabilmente produrranno degli effetti anche sulla progettazione degli edifici, valutandone le criticità, che potranno essere superate in fase di approvazione definitiva della variante stessa;

Rilevato che:

- con Delibera di C.C. n. 5 del 04.02.2014 è stata adottata la "*Variante al PRG n. 33 – Variante di adeguamento del PRG alle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia*"
- con Delibera di C.C. n. 30 del 07.04.2014 è stata integrata e modificata la "*Variante al PRG n. 33 - Variante di adeguamento del PRG alle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia*"
- con tali ultime Varianti Specifiche si è provveduto a recepire nelle NTA del PRG, le definizioni tecniche uniformi per tutta la Regione contenute nella DAL 279/2010;

Dato atto che:

- successivamente all'adozione delle suddette varianti è stato istituito un tavolo tecnico allo scopo di avviare un confronto con i tecnici che operano nel territorio cervese al fine di approfondire i contenuti della Variante 33 e proporre eventuali modifiche da apportare in sede di approvazione della stessa;
- gli uffici Urbanistica ed Edilizia hanno proceduto a comparare le definizioni urbanistico-edilizie del PRG di cui all'art. 5 delle vigenti NTA del PRG e all'art. 4 delle NTA della Variante specifica centro storico, al fine di individuarne eventuali differenze rispetto alle definizioni del sopra citato Allegato A e ad effettuare una ricognizione delle attuazioni, effettuando simulazioni di calcolo sia secondo i criteri ad oggi vigenti che secondo le definizioni di cui all'Allegato A della DAL 279/2010;
- da questa analisi è emerso che, al fine di garantire la sostanziale invarianza del dimensionamento "complessivo" del PRG, si è ritenuto opportuno esprimere con il parametro della SUL (Superficie Utile Lorda) la potenzialità edificatoria precedentemente espressa con il parametro Ve (Volume Edilizio): si è infatti riscontrato, anche alla luce di quanto emerso nel tavolo tecnico di confronto con i tecnici che normalmente operano nel territorio, che tale parametro, previsto dalla DAL 279/2010, risulta quello che, adottando minimi coefficienti correttivi, consente mantenere la migliore equivalenza con la precedente impostazione del

PRG, non variando, nella sostanza, sia la consistenza edilizia del “pianificato” vigente sia le corrispondenti dotazioni territoriali;

- è risultato necessario operare un ricognizione dei contenuti dell’attuale PRG, in considerazione del fatto che l’attuale PRG dalla sua iniziale approvazione nel 1997 è stato fino ad oggi oggetto di varie modifiche e integrazioni, al fine di eliminare i riferimenti normativi ormai superati, inserendo invece i nuovi, e di armonizzare il dettato normativo con le nuove leggi sopraggiunte, anche in virtù degli ultimi Decreti introdotti, finalizzati al rilancio dell’attività edilizia (Sblocca Italia, Decreto del Fare,...);
- per i motivi sopra esposti, si è ravvisata la necessità di rettificare e integrare le precedenti Delibere di C.C. n. 5 del 04.02.2014 e n. 30 del 07.04.2014;
- con Delibera di C.C. n. 17 del 21.04.2015 è stato adottato l’adeguamento della “Variante al PRG n. 33”, al fine di recepire le definizioni tecniche uniformi previste dalla DAL 279/2010, introducendo il parametro della SUL (Superficie Utile Lorda) per l’espressione della potenzialità edificatoria, precedentemente espressa con il parametro Ve (Volume Edilizio), nonché al fine di recepire le disposizioni della Delibera di G.R. 994/2014, relativamente al principio di non duplicazione degli atti (modificando le NTA del PRG e della Variante Specifica Centro Storico);

Atteso che, rispetto al corpo normativo delle NTA del Piano Città delle Colonie, si sono effettuati due ordini di modifiche:

- alla luce delle disposizioni normative di cui sopra che hanno significativamente modificato le definizioni di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, al fine di non snaturare la ratio sottesa alla progettazione del Piano Città delle Colonie, sono state apportare alcune modifiche che tuttavia non incidono sulla disciplina e sul dimensionamento del piano stesso;
- visto inoltre il perdurare della crisi economica che ostacola l’attuazione nel breve termine del piano stesso, i fabbricati esistenti si prestano per loro ubicazione ad essere oggetto di atti vandalici e tentativi di effrazione finalizzati ad un loro uso improprio e temporaneo per il ricovero dei senzatetto, con il possibile innesco di problemi di ordine sociale. Al fine pertanto di limitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e di degrado sociale si prevede la demolizione anticipata delle preesistenze, finalizzata al riuso delle stesse in sede di attuazione di singoli PUA connessi ai comparti. I crediti edilizi scaturenti dalle demolizioni dovranno essere opportunamente censiti in apposito registro riportante denominazione della proprietà, dell’immobile, dati catastali, estremi del titolo edilizio relativo alla demolizione e consistenza edilizia regolarmente assentita oggetto del sopra richiamato titolo, conservato presso il Servizio Urbanistica;

Vista la nota prot. 75806 del 19.03.2014 della Regione Emilia Romagna, “*Direzione Generale Programmazione Territoriale e Negoziata, Intese, Relazioni europee e relazioni Internazionali*”, nella quale si evidenzia che risulta coerente con le finalità perseguite dal legislatore regionale, che l’Amministrazione Comunale, nella variante con la quale recepisce la DAL 279/201, escluda dall’applicazione del nuovo lessico unificato gli interventi autorizzati con la disciplina previgente, pertanto si è provveduto ad inserire l’art. 50 sexies nelle NTA del PRG, al fine di introdurre una disciplina specifica di salvaguardia di tali interventi;

Rilevato che:

- recentemente è entrata in vigore la L.R. 9/2015 “*Legge Comunitaria Regionale per il 2015*”, la quale con l’art.34 ha sostituito l’art. 28 della L.R. 15/2013 in materia di destinazioni d’uso, demandando ai comuni l’onere di adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica ai dettami della nuova norma;
- pertanto si è ritenuto necessario provvedere a modificare l’art. 6 delle NTA del PRG in recepimento di quanto previsto dalla norma citata;

Vista la L. R. n. 20/2000 *“Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio”* e s.m.i. e in particolare l'art. 41, comma 2, che dispone: *Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:*

- a) *i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;*
- b) *le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47;*

Dato atto che PSC/POC/RUE non sono stati ancora approvati da questo Ente: si segnala l'avvenuto esperimento sia della conferenza di pianificazione sia della elaborazione del PSC/RUE da parte della precedente Amministrazione in uscita maggio 2014;

Specificato che con l'adeguamento della Variante 33, si è provveduto a modificare i seguenti elaborati:

- o Relazione di variante;
- o NTA della Variante Generale al PRG;
- o NTA della Variante Specifica Centro Storico;
- o NTA del Piano Città delle Colonie;

Dato atto che:

- gli atti sono stati depositati, presso la Segreteria Comunale, in libera visione e consultazione per trenta giorni consecutivi a far tempo dal 20.05.2015 e fino al 18.06.2015;
- di tale deposito è stata data notizia tramite apposito avviso all'Albo Pretorio Elettronico, sul B.U.R. Emilia-Romagna, nonché attraverso l'affissione di un congruo numero di manifesti;
- contestualmente al deposito, la documentazione della Variante adottata è stata pubblicata nel sito istituzionale del Comune nella sezione Urbanistica;
- nei trenta giorni successivi dal compiuto deposito, ovvero fino alla data del 20.07.2015, sono pervenute 9 osservazioni, mentre ulteriori 3 sono pervenute fuori termine: tali osservazioni sono da aggiungersi alle 11 già pervenute nei termini in occasione dell'adozione delle precedenti delibere n. 5/2014 e 30/2014. Il contenuto di tali osservazioni e le relative controdeduzioni sono riportati nell'allegato A *“Controdeduzione alle osservazioni”* facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto inoltre che:

- la Variante in oggetto è stata trasmessa, con nota P.G.N. 43025 del 13.08.2015, alla Provincia di Ravenna, ai sensi del 5° comma e dell'art. 15, L.R. n° 47/1978 e s.m.i. per il parere di competenza;
- la Provincia di Ravenna si è espressa in merito con Delibera di Giunta Provinciale n° 170 del 14.10.2015, nella quale ha deliberato:
..... *“Con riferimento alla parte III delle NTA, Norme ambientali e paesistiche, si chiede di apporre al testo le seguenti modifiche e/o integrazioni:*
 - *all'art. 39 si chiede di cassare le disposizioni specifiche del PRG, riportando il rimando alle norme del PTCP riguardanti: le Zone ed elementi di interesse storico e archeologico art. 3.21 A, le Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico e della centuriazione art. 3.21 B, gli Elementi di interesse storico testimoniale-viabilità storica 3.24 A.*
 - *Con riferimento all'art. 40 si chiede di integrare il testo riportando anche il richiamo al PTA.*
 - *al c. 45.1 delle NTA, si chiede di sostituire art. 13 del PTPR con art. 3.13 del PTCP, e al c. 45.2 riportare il riferimento all'art. 3.10 del PTCP.*
 - *al c. 45.3 si chiede di inserire un rimando al PTA di questa Provincia.”*
- tali osservazioni sono state controdedotte in calce al sopra richiamato allegato A;

- è stato conseguentemente predisposto un testo comparativo aggiornato delle NTA del PRG e delle NTA del Piano Città delle Colonie, con le modifiche apportate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni;
- è stata inoltre aggiornata la relazione della Variante con un paragrafo che illustra le modifiche introdotte;

Ritenuto pertanto di controdedurre le osservazioni pervenute e approvare la Variante n. 33 del PRG, costituita dai seguenti elaborati come aggiornati:

- o Relazione di variante - Approvazione;
- o NTA della Variante Generale al PRG - Approvazione;
- o NTA della Variante Specifica Centro Storico - Approvazione;
- o NTA del Piano Città delle Colonie - Approvazione;

Viste le seguenti leggi e decreti:

- L.R. 47/1978 e s.m.i. "*Tutela e uso del territorio*" e in particolare l'art. 15;
- L.R. n° 46/1988 e s.m.i. "*Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche*";
- L.R. 20/2000 e s.m.i. "*Disciplina generale sulla tutela e uso del territorio*";
- D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. "*Testo Unico delle Disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia*" e in particolare le modifiche apportate con D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2004;
- Il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" e, in particolare le modifiche apportate con D.L. 133/2014 convertito con L. 164/2004;
- L.R. n° 15/2013 e s.m.i. "*Semplificazione della Disciplina Edilizia*";
- L.R. 9/2015 "*Legge Comunitaria Regionale per il 2015*",

Dato atto infine che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

Sentita la relazione dell'Assessore Giambi;

Sentiti i chiarimenti tecnici dell'ing. Capitani, Dirigente del Settore Urbanistica;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 13; Voti favorevoli n. 11; Voti contrari n. 2 (Fiumi, Marconi);

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

- di controdedurre alle osservazioni come riportato nell'allegato A "*Controdeduzione alle osservazioni*", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la Variante n. 33 di adeguamento del PRG ai sensi dell'art. 57, comma 4, della L.R. n. 15/2013, relativamente alle definizioni tecniche uniformi previste dalla DAL n. 279/2010 e ai sensi dell'art. 18bis della L.R. n. 20/2000, relativamente alle disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. 994/2014, con il loro recepimento nelle NTA e costituita dai seguenti elaborati:
 - o Relazione di variante - Approvazione;
 - o NTA della Variante Generale al PRG - Approvazione;
 - o NTA della Variante Specifica Centro Storico - Approvazione;
 - o NTA del Piano Città delle Colonie - Approvazione;

- di dare mandato all'Ufficio di introdurre, in via definitiva, le modifiche nelle NTA della Variante Generale al PRG, nelle NTA della Variante Specifica Centro Storico e nelle NTA del Piano Città delle Colonie;
- di dare altresì atto che si provvederà:
 - o a depositare gli atti della approvazione della presente Variante per 30 giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale;
 - o a dare notizia della approvazione mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio Elettronico del Comune e sul BUR Emilia-Romagna
 - o a pubblicare la documentazione della Variante sul sito web del Comune di Cervia;
- di trasmettere la variante alla Provincia e alla Regione ai sensi del 3° comma dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m.i;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Amministrazione;

Ed inoltre, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 13; Voti favorevoli n. 11; Voti contrari n. 2 (Fiumi, Marconi);

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Parere in merito alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia, Suap e Sviluppo Economico: F.to Ing. Daniele Capitani

9.12.2015

Parere in merito alla regolarità contabile: NON NECESSARIO

Il Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia, Suap e Sviluppo Economico: F.to Ing. Daniele Capitani

9.12.2015

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

Il Presidente
AMADUCCI ROBERTO

Il Segretario Generale
PISACANE ALFONSO